

## GAS FLUORURATI – REGISTRO NAZIONALE

E' istituito il registro delle persone e delle imprese che gestiscono impianti contenenti gas ad effetto serra a cui si dovranno iscrivere gli operatori sotto riportati.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvia il Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione o di provincia autonoma e accessibile dal sito web [www.fgas.it](http://www.fgas.it).

A partire dalla data di istituzione del registro (entro 60 giorni), chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.

- A. persone che svolgono una o più delle seguenti attività su **apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra**:
1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
  2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
  3. installazione;
  4. manutenzione o riparazione;
- B. persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di **protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra**:
- 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
  - 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
  - 3) installazione;
  - 4) manutenzione o riparazione;
- C. persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- D. persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- E. persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva [2006/40/Ce](#).

L'iscrizione al Registro, tramite la compilazione e l'invio alle Camere di commercio delle pratiche contenenti le informazioni previste dai modelli e dalle comunicazioni, avviene esclusivamente per via telematica.

Il D.P.R. 43/2012 fissa le seguenti scadenze:

- persone ed imprese devono iscriversi entro 60 giorni dalla data di istituzione del Registro (12 febbraio 2013);
- le CCIAA rilasciano il certificato provvisorio alle persone e alle imprese che hanno i requisiti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (chi si iscrive dopo i 60 giorni non può richiedere il certificato provvisorio);

- il certificato provvisorio dura 6 mesi dalla data di rilascio;
- le persone in possesso di un certificato provvisorio devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio, il certificato;
- le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio;
- l'attestato deve essere rilasciato entro 5 giorni dal completamento del corso di formazione.

Sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, <http://www.minambiente.it>, sono pubblicati i facsimile di modelli delle istanze da presentare alle camere di commercio competenti relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni.

Attraverso il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, sarà quindi possibile:

- consultare l'elenco degli Organismi di Certificazione e di Attestazione ai quali le persone e le imprese possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati;
- consultare l'elenco delle persone e delle imprese alle quali gli operatori/proprietari di apparecchiature contenenti F-gas possono rivolgersi.

La certificazione delle persone avviene a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti 303/2008, 304/2008, 305/2008 e 306/2008.

La certificazione delle imprese avviene sulla base del possesso di specifici requisiti (impiego di personale certificato, possesso di strumenti e attrezzature, redazione piano della qualità) secondo quanto riportato nell'allegato B.2.1 del DPR 43/2012.